



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale

Prot. n° 768

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che disciplina la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione anche dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che disciplina i limiti di velocità;

VISTO l'art. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità;

VISTO il D.M. 29 ottobre 1997 recante "Approvazione di prototipi di apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità e loro modalità di impiego";

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplina la notificazione delle violazioni, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'art. 36 della legge 29 luglio 2010, n. 120;

VISTI in particolare il comma 1-bis del richiamato art. 201 che elenca sotto le lettere da a) a g-bis) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione; e il comma 1-ter che prevede che per i casi sotto le lettere b), f) e g) non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate o approvate, e tra questi le violazioni all'art. 142, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2002, n. 168, che individua le tipologie di strade lungo le quali è possibile effettuare accertamenti in modo automatico, tra l'altro, delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

VISTA la richiesta, in data 5 settembre 2011, successivamente integrata, con la quale la soc. Tarasconi Traffic Technologies srl, con sede in via Galvani, 6/a - Bolzano, ha chiesto l'approvazione di un dispositivo per la rilevazione delle infrazioni ai limiti massimi di velocità, denominato "Arena 1.5 MB";

VISTO il voto n. 147/11, reso nell'adunanza del 19 gennaio 2012, pervenuto a questo Ufficio il 1° febbraio 2012, con il quale la V^a Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole all'approvazione del dispositivo con le seguenti prescrizioni: che il dispositivo sia installato nella direzione corrispondente al verso di allontanamento dei veicoli rispetto al punto di installazione; che sia esclusa la funzionalità automatica di lettura targhe OCR per limiti di velocità superiori a 70Km/h prevedendo,peraltro,sempre la convalida dell'accertamento della violazione da parte dell'operatore di polizia; che il dispositivo potrà essere utilizzato in modalità automatica non presidiata solo sui tratti di strada che prevedono un unico limite di velocità per tutti i tipi di veicoli; che l'utilizzo sia limitato a strade con una corsia per senso di marcia e in caso di più corsie dovranno essere utilizzati più dispositivi;

D E C R E T A

- Art.1. E' approvato il dispositivo per la rilevazione delle infrazioni ai limiti massimi di velocità,denominato "Arena 1.5 MB",della soc. Tarasconi Traffic Technologies srl, con sede in via Galvani,6/a- Bolzano, con le prescrizioni che seguono: il dispositivo deve essere installato in modo da rilevare immagini solo dei veicoli in allontanamento; è esclusa la funzionalità automatica di lettura targhe OCR;è sempre prevista la convalida dell'accertamento della violazione da parte dell'operatore di polizia; l'utilizzo è limitato alle strade con una corsia per senso di marcia e in caso di più corsie dovranno essere utilizzati più dispositivi.
- Art.2. Il dispositivo "Arena 1.5MB", può essere impiegato direttamente dagli organi di polizia stradale su tutti i tipi di strade,ovvero utilizzato in modo automatico,senza la presenza dell'organo di polizia, ma solo sui tipi di strada ove tale modalità di accertamento è consentita e in tratti di queste ove sia imposto un limite massimo di velocità valido per tutti i veicoli.
- Art.3. Gli organi di polizia stradale che utilizzano il dispositivo "Arena 1.5 MB" sono tenuti a verifiche metrologiche periodiche ed eventuale taratura almeno con cadenza annuale.
- Art.4. L'approvazione del dispositivo "Arena 1.5 MB" ha validità ventennale a decorrere dalla data del presente decreto.
- Art.5. Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente al manuale utente nella versione depositata presso questa Direzione.
- Art.6. I dispositivi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica ed al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, nonché il nome del fabbricante.

Roma, 9.2.2012

II DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio Dondolini)